

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 867-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 dicembre 1959

(V. Stampato n. 540)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 12 dicembre 1959

Comunicata alla Presidenza l'11 ottobre 1961

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956:

Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma;

Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma;

Convenzione doganale relativa ai « containers » e Protocollo di firma

ONOREVOLI SENATORI. — Le tre Convenzioni sottoposte all'esame del Senato hanno uno scopo comune e cioè quello di facilitare il movimento internazionale di alcuni mezzi di trasporto: imbarcazioni ed aerei da diporto, veicoli stradali, casse mobili.

È chiaro che la diversità del mezzo impone alla Convenzione che ne disciplina il movimento fra Stato e Stato la sua caratteristica.

Così la « Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei da turismo » è diretta, soprattutto, ad accertare che i mezzi che si importano siano adibiti esclusivamente ad uso privato di diporto, con esclusione assoluta del trasporto di natura commerciale compiuto a favore di terzi, mediante remunerazione, mentre la « Convenzione relativa all'importazione dei veicoli stradali commerciali » si preoccupa di disciplinare l'impiego commerciale dei mezzi che esercitano il traffico internazionale, facilitando il rilascio dei documenti che identificano i veicoli (unifican-

doli nella forma e durata per ogni Stato), la circolazione dei veicoli nell'interno dello Stato e impedendo che coloro i quali sono stati colpiti da gravi infrazioni alle leggi o ai regolamenti doganali, possano continuare la loro attività di contrabbando orpelandola da attività internazionale di trasporti su strada.

La terza Convenzione riguarda le cosiddette « casse mobili » che sono adibite al trasporto di merci sotto il sigillo doganale e che, dopo scaricata la merce, possono essere ancora utilizzate, data la loro particolare costruzione.

L'uso di tali « casse mobili » è diventato assai frequente e si è resa necessaria una regolamentazione internazionale che lo disciplini. A tale scopo la Convenzione in esame ci pare perfettamente aderente ed è perciò che, unitamente alle altre suindicate, il vostro relatore ve ne propone l'approvazione con la ratifica del disegno di legge che tutte le comprende.

CARBONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956:

Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di im-

barcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma;

Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma;

Convenzione doganale relativa ai *containers* e Protocollo di firma.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 34, 34 e 13.